



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Corso di perfezionamento Computer forensics e data protection

**IL PROGRESSO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
NEL PANORAMA INVESTIGATIVO ITALIANO:
IL CAPTATORE INFORMATICO**

2015-2016

RIVOLUZIONE TECNOLOGICA E PROCESSO PENALE

- Il progresso dell'Information Technology mette a stretto contatto le manifestazioni criminali che si realizzano soprattutto in rete e le relative attività di contrasto da parte delle autorità investigative;
- Per poter combattere efficacemente queste nuove forme di criminalità, gli operatori di polizia giudiziaria specializzati nel settore si servono di nuovi approcci investigativi;
- Tra questi nuovi strumenti si colloca il '*captatore informatico*', che non è disciplinato dal punto di vista normativo e che, dunque, pone problemi di legittimità costituzionale.

DEFINIZIONE DI CAPTATORE INFORMATICO

Il "captatore informatico" – o, più comunemente, *trojan horse* – è un software che, una volta installato furtivamente all'interno di un determinato sistema informatico obiettivo, viene utilizzato come mezzo di ricerca della prova e consente ad un centro remoto di comando di prenderne il controllo, sia in termini di download che in termini di upload di dati e informazioni di natura digitale.

La sua inoculazione può avvenire in due modi, ovvero mediante l'accesso fisico al computer obiettivo o tramite l'installazione da remoto.

ATTIVITA' INVESTIGATIVE

Il captatore informatico consente di compiere molteplici attività investigative: acquisire la documentazione creata dall'utente; rilevare e gestire siti web che vengono visitati; inserire svariati dati; carpire le password digitate sulla tastiera; attivare il microfono e intercettare le conversazioni e anche le comunicazioni tramite VoIP; acquisire i flussi di posta elettronica; attivare la webcam e visionare luoghi; compiere attività di geo-localizzazione.

Dal punto di vista tecnico, è tuttavia possibile raggruppare queste attività in due categorie:

- Attività di **on line surveillance**
- Attività di **on line search (o one-time copy)**

ON LINE SURVEILLANCE

- L'attività di *sorveglianza on line* viene condotta mediante l'inserimento occulto di un programma spia all'interno di un sistema informatico, capace di monitorare in maniera costante il flusso delle attività compiute in rete;
- Con riferimento a tale attività si parla di '*appostamento informatico*', con il quale è possibile captare tutte le conversazioni originate tramite l'utilizzo di Skype, tutte le chat, gli sms e mms, oltre a rilevare l'ora e la durata delle connessioni.
- Dal punto di vista giuridico, tale attività investigativa viene ricondotta dalla dottrina nello schema tipico delle *intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche ex art. 266-bis c.p.p.*
- Al contrario, in un caso affrontato dalla giurisprudenza (cosiddetto *caso svanityfair.com*) la sorveglianza on line, quale attività di localizzazione nella rete, è stata ricondotta all'art. 189 c.p.p., in tema di prove non disciplinate dalla legge ('*Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova*').

ON LINE SEARCH

- Tramite l'attività di on line search (o one-time copy) è possibile acquisire mediante copia tutti i dati contenuti all'interno delle memorie di un dispositivo informatico, nonché quelli che saranno formati in futuro, copiandoli contestualmente alla loro elaborazione.
- Tale tipologia di software è tecnicamente in grado di entrare in maniera occulta all'interno di un dispositivo 'bersaglio' che, una volta copiati, vengono trasmessi in tempo reale o ad intervalli prestabiliti, agli organi di investigazione attraverso un indirizzo Internet in modalità nascosta e protetta;
- Più correttamente, si può parlare di '*copiatore informatico*';
- Dal punto di vista giuridico, tale attività non può essere ricondotta ai mezzi di ricerca della prova previsti dal codice di procedura penale (ispezioni; perquisizioni; sequestro) e nemmeno alle intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche ai sensi dell'art. 266-bis c.p.p.
- Come si esprime la giurisprudenza in proposito?

GIURISPRUDENZA

CASS. PEN., SEZ. VI, 26 MAGGIO 2016, N. 27100

- Il caso concreto concerneva l'utilizzo dei captatori informatici nelle attività di intercettazione telematica d'urgenza, nei confronti di presunti appartenenti a un clan mafioso, in grado di attivare da remoto, il microfono e la telecamera;
- L'attivazione da remoto del **microfono** dà luogo ad una intercettazione ambientale ai dell'art.266 c. 2 c.p.p. (*'Negli stessi casi è consentita l'intercettazione tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa'*);
- Tale norma, secondo i giudici di legittimità è di stretta interpretazione, riferendosi alle intercettazioni di conversazioni che avvengono in determinati luoghi e non ovunque. Infatti, *«L'unica opzione interpretativa compatibile con il dettato è quello secondo la quale l'intercettazione ambientale deve avvenire in luoghi ben circoscritti e individuati ab origine e non in qualunque luogo ove si trovi il soggetto».*

CASS. PEN., SEZ. VI, 10 MARZO 2016, N. 13884

- Ha anch'essa ad oggetto un caso relativo a fatti di criminalità organizzata, avente ad oggetto una intercettazione eseguita mediante un programma spia installato su un dispositivo portatile;
- Dopo aver richiamato la disciplina dell'art. 266 c.2 c.p.p., i giudici di legittimità hanno affermato che *«Nell'intercettazione tra presenti di tipo 'tradizionale' il riferimento ai luoghi rileva limitatamente e in relazione alla motivazione del decreto, in cui il giudice deve indicare le situazioni ambientali oggetto della captazione. Invero, un'esigenza di questo genere è del tutto estranea alle intercettazioni effettuate mediante virus informatici, in quanto la caratteristica tecnica di tali operazioni prescinde dal riferimento al luogo, trattandosi di una intercettazione ambientale per sua natura itinerante»*;
- L'intercettazione è stata disposta ai sensi dell'art. 13 del d.l. 152/1991, per cui l'intercettazione tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. si stia svolgendo l'attività criminosa.

IN ATTESA DELLE SEZIONI UNITE

- Al fine di evitare potenziali contrasti in giurisprudenza su un tema così delicato, la Sesta Sezione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite;
- Le questioni che possono derivare da un possibile contrasto giurisprudenziale sono:
 - a) se il decreto che dispone l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni attraverso l'installazione in congegni elettronici di un virus informatico debba indicare, a pena di inutilizzabilità dei relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire la relativa captazione;
 - b) se, in mancanza di tale indicazione, l'eventuale sanzione di inutilizzabilità riguardi in concreto solo le captazioni che avvengano in luoghi di privata dimora al di fuori dei presupposti indicati nell'art. 266 c.2 c.p.p.;
 - c) se possa comunque prescindere da tale indicazione nel caso in cui l'intercettazione per mezzo di virus informatico sia disposta in un procedimento relativo a delitti di criminalità organizzata.

INFORMATIVA PROVVISORIA 28.4.16

Con riferimento alla questione se anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa, sia consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un programma spia, le SS. UU. hanno dato soluzione affermativa limitatamente ai procedimenti relativi ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.

Grazie per l'attenzione

Valentina Cupelli